

Introduzione ritenuta d'acconto generalizzata nei rapporti B2B

Andrea Tonin

Ritenuta d'acconto generalizzata nei rapporti B2B

Novità introdotta dall'art. 1, co. 112, L. 199/2025

A decorrere dall'annualità 2028 viene esteso l'ambito applicativo della **ritenuta d'acconto sulle imposte sui redditi** prevista dall'art. 25 DPR 600/73 anche alle operazioni effettuate nell'esercizio d'impresa

- La ritenuta in questione **si applicherà:**
 - ai *corrispettivi per le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese;*
 - alle *cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese.*Rimangono sempre escluse le operazioni verso consumatori finali (B2C)
- **Momento di applicazione:** all'atto del pagamento delle fatture
- **Finalità:** introdurre disposizioni per ridurre le condotte di omessa dichiarazione e di omesso o insufficiente versamento di imposte.

Ritenuta d'acconto generalizzata nei rapporti B2B

Soggetti coinvolti ed esclusioni

Soggetti coinvolti:

Imprese residenti e stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Soggetti esclusi dall'applicazione della ritenuta

1) Se, al momento del pagamento, il fornitore:

- *ha aderito al concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024)*
- *è in regime di adempimento collaborativo (artt. 3–7, DLgs. 128/2015)*

2) Soggetti espressamente esclusi da ritenute per norme speciali

Operazioni escluse dall'applicazione della ritenuta

- Pagamenti già soggetti a ritenuta automatica dell'11% da banche/Poste (art. 25, DL 78/2010) relativi a bonifici per oneri deducibili o detraibili
- Operazioni già soggette a ritenute specifiche (es.: provvigioni ex art. 25-bis DPR 600/73)

Ritenuta d'acconto generalizzata nei rapporti B2B

Misura della ritenuta e tempistiche

MISURA DELLA RITENUTA:

0,5% sui pagamenti effettuati dal
1.1.2028

1% sui pagamenti effettuati dal
1.1.2029

DECORRENZA

Obbligo di operare la ritenuta su
tutti i pagamenti effettuati
dall'1.1.2028, indipendentemente
dalla data della fattura

*Modalità operative, flussi informativi e aspetti procedurali saranno definiti
con **provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate***